



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”;

VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, ed in particolare l’articolo 32 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012”, e in particolare l’art. 15;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 20, commi 2 e 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l’art. 1 commi 975 e 976;

VISTA la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 marzo 2016, n.170 relativa all’accreditamento degli enti di formazione;

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari

internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come modificato dal Decreto Ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022;

RILEVATO che alcune graduatorie del personale docente, relative alle selezioni del personale docente da destinare all'estero indette con Decreto Dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con Decreto Direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché alle selezioni del medesimo personale indette con Decreto Direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e con Decreto Direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022, risultano esaurite o in via di esaurimento;

ATTESA pertanto la necessità di indire la procedura di selezione per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di esaurimento, dalle quali si attingerà prioritariamente per le nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

SENTITO il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

ESPERITE le relazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) MI: Ministero dell'istruzione;
- b) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) MIM: Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- d) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- e) DGDP: Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;
- f) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
- g) Colloquio: Colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo;
- h) Commissione: Commissione giudicatrice di cui all'articolo 16 del presente bando;
- i) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo;
- l) SEU: Scuole europee;
- m) DSGA: Direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Articolo 2

(Posti da coprire)

1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del personale docente, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, è indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di Istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui all'Allegato n. 1, che è parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI e del MIM. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.

Articolo 3

(Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione)

1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni scolastici in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I codici funzione sono indicati nell'Allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo di livello primario, nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
 - a) nell'arco dell'intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio.
 - b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o comunque un mandato superiore a sei anni.
 - c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni.
 - d) Prestino attualmente servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del Decreto Legislativo.

Articolo 4

(Requisiti culturali e professionali del personale docente, di cui all'art. 3 del D.I. 634/2018)

1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare all'estero sono:
 - a. avere una certificazione della conoscenza almeno della lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'articolo 5, comma 4, del presente bando, rilasciata da uno degli Enti Certificatori di cui al decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale MI del 10 marzo 2022, n. 62 "Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea

specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non può essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea”.

b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016 n. 170, su tematiche afferenti all’intercultura o all’internazionalizzazione.

2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare all’estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria);

b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;

c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa specializzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.

Articolo 5

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso il portale *Selezioni* del MAECI reperibile al seguente link <https://personalescuole.esteri.it/> e sul sito istituzionale del MAECI al seguente link [Selezione del personale della scuola da destinare all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)

La domanda deve essere inviata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed esami - nonché contestualmente pubblicato sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link [Selezione del personale della scuola da destinare all’estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)). Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.

Costituirà codice identificativo univoco della domanda un numero assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito all’invio della domanda, e sarà indicato nel file pdf della domanda inviata.

Detto codice costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.

2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate dalle relative sigle indicate nell’Allegato 1:

SCI Scuole, iniziative scolastiche.

Il settore SCI comprende:

- Scuole italiane statali e non statali;
- Sezioni italiane inserite nelle scuole straniere/internazionali;
- Scuole straniere in cui è presente l’insegnamento dell’italiano;

- Iniziative scolastiche ex articolo 10 del Decreto Legislativo.

SEU Scuole Europee.

Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla Legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle Scuole Europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che intende partecipare alla selezione per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.

3. Al personale docente è consentito partecipare per una o più lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree linguistiche bandite.

Le aree linguistiche per le quali ci si può candidare sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

4. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni e al codice funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza – il candidato deve indicare la lingua o le lingue per cui chiede la partecipazione.

5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

I certificati di lingua e di intercultura rilasciati da enti privati accreditati devono essere allegati alla domanda, pena l'esclusione dalla procedura selettiva; dovrà, altresì, essere allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero o copia dell'istanza di riconoscimento; dovrà, altresì, essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche italiane saranno accertati dall'Amministrazione.

I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

6. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di pec intestata allo stesso (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di pec intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con pec al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it . Il candidato deve ripresentare la domanda *ex novo* qualora incorrano variazioni entro i termini di scadenza del bando; tale domanda annullerà e sostituirà la precedente.

L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonché, in caso di destinazione all'estero, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali è il MAECI.

8. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.

Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne invierà richiesta via pec corredata di certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it.

È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attività presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.

9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo della validità delle graduatorie. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per pec.

11. È attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata esclusivamente a richieste inerente la presente selezione: dgdp.selezione@esteri.it.

Articolo 6

(Selezione)

La procedura si articola in una selezione per titoli e Colloquio comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica o in presenza.

Articolo 7

(Selezione per titoli)

1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio.

2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall' Allegato 2 al presente bando e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti, entro la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 16 valuta esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le modalità indicate nell' Allegato 2.

4. All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione predispone l'elenco dei candidati (individuati con il rispettivo codice identificativo univoco) non ammessi al colloquio per difetto dei requisiti o perché non abbiano raggiunto almeno 13/40 punti nella valutazione dei titoli.

Detto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del MAECI con decreto del Direttore Generale della DGDG.

Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdg.05_selezione@cert.esteri.it.

L'Amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.

Articolo 8

(Elenchi ammessi al Colloquio)

1. Gli elenchi degli ammessi al Colloquio, individuati con il rispettivo codice identificativo univoco, sono predisposti dalla Commissione sulla base del punteggio dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati nella domanda. Per accedere al colloquio sono richiesti almeno 13/40 punti.

Detti elenchi saranno pubblicati sul sito istituzionale del MAECI con decreto del Direttore Generale della DGDG.

2. L'inserimento in detti elenchi non è titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguarderà solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9 con un punteggio minimo di punti 36/60.

La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, 5 giorni dalla pubblicazione, inoltrandoli all'indirizzo dgdg.05_selezione@cert.esteri.it. L'Amministrazione, esaminati i reclami, può apportare le dovute rettifiche, anche d'ufficio.

Articolo 9

(Colloquio)

1. Il Colloquio accerterà l'idoneità relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella/e lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluse le Scuole Europee, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi scolastici anglosassone, francese, tedesco, e spagnolo. Prima di iniziare i Colloqui sarà resa pubblica dalla Commissione di cui all'art. 16 una griglia contenente i criteri di valutazione.

2. Al Colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. Supererà il Colloquio il candidato che avrà raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non avranno titolo all'inserimento nella graduatoria di merito.

3. La Commissione pubblicherà sul sito istituzionale del MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo al calendario dei Colloqui, all'indicazione delle modalità di svolgimento degli stessi - in presenza o in modalità telematica - tramite la piattaforma *Cisco-webex* e dell'orario di inizio degli stessi. Il candidato dovrà esibire valido documento per la procedura di riconoscimento.

4. I candidati sono ammessi al Colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.

5. La mancata partecipazione al Colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza al Colloquio deve essere comunicata tempestivamente e

comunque al massimo entro la data del colloquio all'indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it , producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procederà alla ri-calendarizzazione del Colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei Colloqui.

Articolo 10

(Graduatorie di merito)

1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del punteggio conseguito per i titoli di cui all'art. 7 e per il Colloquio di cui all'art. 9.

A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994. Al termine dei colloqui la Commissione formulerà le graduatorie di merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del Colloquio.

2. Le graduatorie, formate dalla Commissione, sono approvate con decreto del Direttore Generale della DGDP e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.

Articolo 11

(Destinazione all'estero)

1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 10 del presente bando, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito sui posti disponibili.

2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo, le graduatorie di cui al precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al Decreto Dipartimentale MIUR n. 2021 del 20 dicembre 2018 - acquisite da questo Ministero con decreto direttoriale MAECI 3 agosto 2021, n. 3241 e successive rettifiche - nonché al Decreto Direttoriale MAECI n. 2959 del 17 maggio 2021 e al Decreto Direttoriale MAECI n. 359 del 7 aprile 2022. Le graduatorie formate in base ai predetti decreti e in via di esaurimento avranno la precedenza sulle graduatorie formate in base al presente bando.

Articolo 12

(Presentazione dei documenti di rito)

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'articolo 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.

Articolo 13

(Depennamento dalle graduatorie)

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonché quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 10, è depennato dalla relativa graduatoria di cui all'articolo 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.

Articolo 14

(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MAECI, titolare del trattamento dei dati. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l'automatica esclusione dalla selezione.
3. Per quesiti o reclami in materia di privacy, l'utente può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (telefono centralino: +39 06 36911); peo: rpdp@esteri.it ; pec: rpdp@cert.esteri.it).
4. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali Garante per la Protezione dei Dati personali.

Piazza Venezia 11, 00187 Roma

telefono: 0039 06 696771

peo: protocollo@gpdp.it

pec: protocollo@pec.gpdp.it

Articolo 16

(Composizione e compiti delle Commissioni.

Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione)

1. Con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI sarà costituita la Commissione, che sarà presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formata da due componenti scelti tra docenti, funzionari MAECI e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto del Colloquio di cui all'articolo 9 comma 1. Della Commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. La Commissione potrà essere integrata con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneità linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione iniziale potrà essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario, così come indicato nei precedenti commi 1 e 2. Il Presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo, ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. La Commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione:
 - avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
 - avere in corso procedimenti disciplinari;
 - essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;
 - essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'età alla medesima data.

Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:

- non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
- non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato;
- non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
- non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei Colloqui.

Articolo 17

(Pubblicazione)

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - "Concorsi ed esami" - nonché contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (al seguente link: [Selezione del personale della scuola da destinare all'estero – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale](#)).

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).

Il Direttore Generale
Ambasciatore
Pasquale Terracciano

ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE

Il personale docente può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:

SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017		
<i>Denominazione posti/cattedra</i>	<i>Classe di concorso</i>	<i>Codice funzione</i>
Docenti di scuola primaria	//	002 Tedesco
Italiano, storia, geografia I grado	A-22	003 Tedesco
Matematica e scienze I grado	A-28	006 Spagnolo
Tecnologia I grado	A-60	008 Inglese
Arte e Immagine I grado	A-01	009 Spagnolo
Matematica e fisica II grado	A-27	019 Spagnolo
Discipline letterarie e latino II grado	A-11	021 Tedesco
Scienze naturali chimiche e biologiche	A-50	025 Inglese/Spagnolo
Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche II grado	A-09	029 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche II grado	A-14	030 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica II grado	A-08	031 Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco
SEU: SCUOLE EUROPEE		
Docenti di scuola dell'infanzia	//	001E Francese/Tedesco
Musica I grado	A-30	010E Francese
Scienze naturali chimiche e biologiche II grado	A-50	025E Francese

ALLEGATO 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 40)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 20) Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso al ruolo di appartenenza.	punti 4
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in <i>Lingue e Letterature Straniere</i> (o equiparato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009)	ulteriori punti 0,5
Per ogni diploma universitario di durata triennale, o laurea triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero, qualora ulteriore al titolo di accesso (non si valuta la laurea triennale o titolo equiparato se parte del percorso della laurea specialistica/magistrale)	punti 3
Per il Dottorato di ricerca (<i>si valuta un solo titolo</i>) <i>Il periodo di frequenza del Dottorato, qualora abbia comportato un congedo o una aspettativa, non verrà valutato come servizio effettivo</i>	punti 5
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , o Master universitario di I o II livello, conseguiti con esame finale	se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 0,5 <i>sino ad un massimo di 1 punto</i>
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione ex L. 341/1990 e ss.mm.ii., ad eccezione del titolo S.S.I.S. che non è valutabile (<i>si valuta un solo titolo</i>)	punti 1
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2. <i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato</i>	punti 2 <i>sino ad un massimo di punti 4</i>
Per ogni titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE ovvero per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16	punti 1

aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2	
Per ogni certificazione di glottodidattica di secondo livello di cui all' allegato A del DM. 92/2016).	punti 2
Titoli di servizio (fino ad un massimo di 16 punti)	
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto. <i>Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico</i>	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 4 punti)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs. 297/94 come modificato dal D. Lgs. 64/2017, e di Scuole Europee	punti 2 <i>(il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)</i>
Per ogni partecipazione in qualità di membro di commissione per gli esami di Stato all'estero	punti 0,5